

SETTORE VII SERVIZIO FINANZIARIO BILANCIO

AVVISO PUBBLICO PER IL rinnovo dell'organo di revisione economico-finanziaria del comune di tivoli -riapertura dei termini -

II DIRIGENTE

Premesso che in data 18.11.2009 l'Amministrazione Comunale di Tivoli ha pubblicato l'avviso pubblico per provvedere al rinnovo dell'intero Collegio dei Revisori dei Conti.

Considerato che con decreto prefettizio n.7847/90/082010 del 21 gennaio 2010 è stata disposta la sospensione del Consiglio Comunale di Tivoli, con contestuale nomina del Commissario Straordinario per la gestione provvisoria del Comune stesso, cui sono stati conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco.

Vista la nota del Commissario Straordinario del 9 febbraio 2010 prot. 8119 con cui invita il dirigente a predisporre la riapertura dei termini per la richiesta Curriculum Vitae da pubblicare sul sito web e Albo Pretorio per la successiva nomina del Collegio di Revisione Contabile.

Visto il Tit. VII del D.Lgs. 267/2000 inerente la Revisione Economico – Finanziaria degli Enti Locali;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Tivoli ;

Vista la deliberazione consiliare n. 74 del 27/12/2006 con la quale è stato eletto per il triennio 2007-2009, il Collegio dei Revisori dei Conti, attualmente in carica;

Considerato che l'Amministrazione Comunale deve procedere alla nomina del nuovo organo di revisione economico-finanziaria per il successivo triennio 2010-2012 salvo proroghe di legge;

Visto l'art. 156 del D.Lgs. 267/2000 "Classi demografiche e popolazione residente";

Visto l'art. 234 comma 2 che prevede che i Consigli Comunali provvedono ad eleggere un Collegio dei Revisori Contabili composto da tre membri;

I componenti del Collegio dei Revisori dei conti devono essere scelti :

- a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale funge da presidente;
- b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
- c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

VISTO che il Parere del 26/05/2008 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (che sposa la tesi interpretativa della norma seguita dal Tar Abruzzo, nella sentenza del 27 luglio 2006 n. 425) inerente l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 234, del D.Lgs. n. 267/2000, a seguito della costituzione dell'unico albo "Ordine dei Dottori Commerciali e degli Esperti Contabili a norma dell'art. 2 della Legge 24/02/2005 n. 34" attuata con il Decreto Legislativo 28/06/2005 n. 139, secondo cui i Comuni, adeguandosi all'albo unico dovranno scegliere all'interno degli iscritti alla sezione "A" dell'albo, due dei tre membri che compongono il collegio di revisione, indipendentemente dalla loro originaria appartenenza, non può prudenzialmente trovare applicazione considerato che il TAR Puglia con sentenza n. 114/2009 respinge la nota interpretativa precisando che la distinzione tra Dottori Commercialisti e Ragionieri prevista dall'art. 234 del TUEL continua ad applicarsi sino alla conclusione del procedimento di unificazione degli albi previsto per il 31.12.2016. Continua la sentenza, precisando che il D.Lgs. 267/2000 non può essere derogato dalle legge se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni. In tal senso si era espresso il TAR Umbria con sentenza n. 556/2006;

Visti:

- il D.M. 25.9.1997 n. 475 "Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori degli enti locali";
- il D.M. 31.10.2001 "Determinazione dei limiti del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali";
- il D.M. 20.5.2005 "Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali";

RENDE NOTO

Che il Consiglio Comunale deve procedere alla nomina del nuovo Collegio dei revisori dei conti composto da n. tre membri, per il triennio 2010 -2012, salvo proroghe di legge come sopra stabilito ;

Che l'Organo di revisione contabile è composto da tre membri, di cui 2 scelti dall'elenco unico dei dottori commercialisti ed esperti contabili- revisori contabili (iscritti alla sezione "A" dell'albo unico) **mantenendo il "principio della separazione", dato dal titolo**, come sopra chiarito, e uno dal registro dei ragionieri commercialisti ;

Che la durata dell'incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il funzionamento, i limiti all'affidamento di incarichi, le funzioni, le responsabilità, del Revisore sono stabiliti dagli artt. 234-241 del D.Lgs. 267/2000 e dal Regolamento comunale di Contabilità;

Che per lo svolgimento dell'incarico è prevista la corresponsione di un compenso, stabilito dal Consiglio Comunale con la delibera di nomina, determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 241 del D.Lgs. 267/2000 e dalle disposizioni di cui ai DD.MM. sopramenzionati;

INVITA

gli interessati a ricoprire la carica di Revisore dei Conti del Comune di TIVOLI (RM) a presentare domanda in carta semplice all'Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 13.00 del **giorno 22.02.2010**.

Il Commissario Prefettizio procederà alla nomina del predetto organo.

La domanda dovrà essere corredata da:

- a) certificazione di iscrizione in uno degli ordini sopra menzionati o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 da cui risulti il numero di iscrizione e l'anno;
- b) curriculum vitae dettagliato **con specifica indicazione di numero telefonico e indirizzo e-mail dove poter contattare per eventuali comunicazioni e/o integrazioni** ;
- c) copia documento di identità personale e codice fiscale;
- d) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalle quali risulti:
 - 1) l'assenza di condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità previste dall'art. 236 del D.Lgs. 267/2000;
 - 2) il rispetto dei limiti all'affidamento degli incarichi previsti dall'art. 238 del D.Lgs. 267/2000;
 - 3) elenco degli enti locali presso i quali eventualmente si è già svolta la funzione di revisore dei conti.

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, si forniscono le informazioni di seguito indicate. I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla presente procedura di nomina Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. I dati raccolti, oltre che ai componenti dell'organo competente per la nomina, potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente dell'Amministrazione per ragioni di servizio ed a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, di seguito riportato. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di TIVOLI e Responsabile del Trattamento dei dati è la dott.ssa Emanuela Murri.

Resta inteso che:

- L'incarico avrà la durata di 36 mesi; il compenso andrà a decorrere dal verbale di insediamento dello stesso organo;
- Il professionista incaricato è responsabile di tutti gli atti prodotti e debitamente firmati in quanto formalmente incaricato.
- Il professionista nominato deve comunicare ,dalla notifica della nomina, entro 2 giorni , l'accettazione dell'incarico che dovrà essere sottoscritto in presenza del Responsabile del Servizio Finanziario.

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste al Comune di TIVOLI Piazza Governo n. 1 (00019) Responsabile del Servizio Finanziario Bilancio Sett. VII - Telefono: 0774/453238 -- e mail: e.murri@comune.tivoli.rm.it

Resta inteso che il recapito della domanda e della relativa documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione ed in tempo utile.

Il presente avviso viene affisso all'Albo Pretorio comunale, sul sito istituzionale e comunicato all'ordine professionale di zona

II DIRIGENTE VII SETTORE

(dott.ssa Emanuela Murri)